

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1002 del 28/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. P.F.G. S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e realizzazione macchine per la pulizia delle spiagge sito nel Comune di Longiano, Via Lama, Località Ponte Ospedaletto.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1056 del 28/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. P.F.G. S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e realizzazione macchine per la pulizia delle spiagge sito nel Comune di Longiano, Via Lama, Località Ponte Ospedaletto.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS,VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 10/10/2016, acquisita al Prot. Com.le 12263 e da Arpae al PGFC/2016/15081 del 14/10/2016, da **P.F.G. S.R.L.** nella persona di Giuseppe Giancarlo Zavatta, in qualità di delegato dall'Amministratore Michela Paglierani tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 444, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di progettazione e realizzazione macchine per la pulizia delle spiagge sito nel Comune di Longiano, Via Lama, Località Ponte Ospedaletto, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 28/10/2016 Prot. Com.le 13107, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15774, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, trattandosi di nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con Atto Prot. Com.le 13158 del 28/10/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/15772, il SUAP del Comune di Longiano ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i. nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Longiano, AUSL Romagna-Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpae- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15778 del 28/10/2016;

Atteso che in data 16/11/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 13886 e da Arpae al PGFC/2016/16958;

Atteso che in data 15/12/2016 e 02/02/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano documentazione integrativa volontaria relativa all'impatto acustico, acquisita ai Prot. Com.le n. 15085/2016 e n. 1254/2017 e da Arpae ai PGFC/2016/18349 e PGFC/2017/2536;

Considerato che, in merito alla documentazione di impatto acustico, il Comune di Longiano con Nota Prot. n. 2176 del 22/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2740, ha comunicato quanto segue *“IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tecnico competente in Acustica, così come richiesto dall'art. 2 comma 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19.10.2011 n. 227, con la quale dichiara che l'azienda “rispetta i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Longiano vigente sia diurni che notturni”. Vista la presa d'atto sulla precitata dichiarazione di Arpae, acquisita in data 22.2.2017 prot. 12149; prende atto senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da Tecnico competente in acustica allegata all'istanza di AUA e delle integrazioni volontarie del 2.2.2017 prot. 1254, con la quale il precitato tecnico dichiara che l'attività rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale”;*

Dato atto che gli esiti della Conferenza di Servizi sono riportati nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 17/02/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ove in particolare è evidenziato che: *“(…) Visto il parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia espresso dal Settore Servizi Tecnici Comunali del Comune di Longiano, con nota prot. n. 14126 del 21/11/2016, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2016/17030 del 23/11/16; (...) Vista la relazione tecnica PGFC/2017/1977 del 09/02/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

Valutato che, sulla base della relazione tecnica istruttoria di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere accolta positivamente nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni e condizioni indicate nella medesima relazione tecnica;
Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad un assenso senza condizioni;
Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;
Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)";

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **P.F.G. S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **P.F.G. S.R.L.** (C.F./P.IVA 01670790409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 444, per **lo stabilimento di progettazione e realizzazione macchine per la pulizia delle spiagge sito nel Comune di Longiano, Via Lama, Località Ponte Ospedaletto.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Longiano con nota del 28/10/2016 acquisita al protocollo PGFC/2016/15772 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Longiano;
- AUSL Romagna – Sede Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2016/16047 del 04/11/16 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

Con email del 08/02/17 la Ditta ha trasmesso la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento a carboni attivi di cui alla emissione E6 “Cabina di verniciatura”.

Con nota PGFC/2017/1977 del 09/02/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E6 – CABINA VERNICIATURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri, si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h
- b) punto 48.2 “*Verniciatura manuale a spruzzo*” della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede un valore di emissione pari a 3 mg/Nmc;
- c) al punto 4.13.38 “*Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che non riporta alcun valore limite;
- d) al punto 5 dell'Allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 3 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C., dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc per le Polveri.

Per la determinazione del valore limite dei COV, si può fare riferimento:

- a) al punto 4.13.38 “*Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg*” dei Criteri CRIAER, che non riporta alcun valore limite;

b) punto 6 dell'Allegato 4.7 *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 50 mg/Nmc, espresso come C-organico totale.

Quindi, il limite da applicare è pari a 50 mg/Nmc, espresso come C-organico totale.

Per le prescrizioni si farà riferimento al punto 4.13.38 *“Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg”* dei Criteri CRIAER; in particolare alle lettere a), c), d) modificando il riferimento alle ore di funzionamento della cabina con i giorni, f). Inoltre, tenuto conto che la ditta intende trasferire la cabina di verniciatura presente presso lo stabilimento di via Emilia 444, Longiano, dotata di impianto di abbattimento a carboni attivi, si ritiene opportuno prescrivere che i carboni attivi dell'impianto di abbattimento installato sulla cabina di verniciatura dovranno essere verificati e sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul registro vidimato, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE BANCHI SALDATURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi azoto e monossido di carbonio. Trattandosi di saldatura no inox, viste le valutazioni relative ai contenuti dei metalli cromo, nichel, manganese e rame riportate nella documentazione integrativa, si ritiene di non prevedere limiti per tali sostanze. Per la determinazione dei valori limite delle polveri si fa riferimento:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h

b) al punto 4.13.20 *“Saldatura”* dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 10 mg/Nmc

c) punto 1 dell'Allegato 4.29- *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”* della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione dei valori limite di ossidi azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 *“Saldatura”* dei Criteri CRIAER, che indica valori limite pari rispettivamente a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Per le prescrizioni si fa riferimento al Punto 4.13.20 *“Saldatura”* dei Criteri CRIAER; in particolare alle lettere g), h). Per le metodiche analitiche si dovrà fare riferimento a quanto riportato nella DGR 2236/2009 e s.m.i.

Relativamente alla portata dei ventilatori, si assume in via presuntiva che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte Quinta del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI - Sono presenti 5 impianti, alimentati a metano, di potenza pari, rispettivamente, a kW 34,8 – 33,4 – 33,4 – 33,4 – 33,4 per una potenza nominale pari a 168,4 KW. Quindi, l'impianto, avendo una potenza termica nominale complessiva inferiore a 3MW, non ricade nel Titolo I del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

Con nota prot. n. 14126 del 21/11/2016, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2016/17030 del 23/11/16, il Settore Servizi Tecnici Comunali del Comune di Longiano ha espresso parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia.

L'Azienda USL Romagna – Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 10/10/2016 P.G.N. 12263, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E1 –CALDAIA RISCALDAMENTO ZONA UFFICI 34,8 kW

EMISSIONE N. E2 –CALDAIA RISCALDAMENTO ZONA PRODUTTIVA 33,4 kW

EMISSIONE N. E3 –CALDAIA RISCALDAMENTO ZONA PRODUTTIVA 33,4 kW

EMISSIONE N. E4 –CALDAIA RISCALDAMENTO ZONA PRODUTTIVA 33,4 kW

EMISSIONE N. E5 –CALDAIA RISCALDAMENTO ZONA PRODUTTIVA 33,4 kW

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m. e in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di progettazione e realizzazione macchine per la pulizia delle spiagge sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 6 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	12.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 – POSTAZIONI BANCHI SALDATURA

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 6 e N. 7 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Longiano, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 6 e N. 7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 6 e N. 7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. I controlli analitici che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione N. 7** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Il controllo analitico periodico per la **emissione N. 6** è sostituito dalla annotazione almeno mensile dei giorni di funzionamento delle cabine, e dei consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti non devono essere complessivamente superiori a kg 20, per un totale annuo comunque non superiore a 150 kg di diluenti, 150 kg di solventi, 50 kg di pitture, vernici e smalti.
9. Relativamente alla **emissione N. 6**, i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 10**, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel

corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati nell'impianto di cui alla **emissione N. 6**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, così come richiesto al precedente punto 8;
- dovranno essere annotati le date ed i quantitativi di carboni attivi sostituiti all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 6**, così come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.